XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3039

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VIGNALI, LUPI, PALMIERI, PIZZOLANTE

Modifiche all'articolo 41 della Costituzione, concernente l'iniziativa economica privata

Presentata il 14 dicembre 2009

Onorevoli Colleghi! - Quando i Costituenti si riunirono per redigere la Carta costituzionale, l'Italia era un Paese distrutto dalla guerra e, dal punto di vista economico, quasi esclusivamente rurale. Vi era anche una minoritaria presenza di grandi complessi produttivi ed anche, ovviamente, di piccole attività artigianali e commerciali. Fin dalla seconda metà dell'ottocento, poi, si registrava anche una forte presenza di imprese cooperative in moltissimi settori, fino a quello del credito. Fu a seguito del cosiddetto « boom economico» degli anni cinquanta e sessanta che si registrò una vera e propria esplosione di imprenditoria diffusa, soprattutto nell'ambito produttivo (ma non solo in quello), tale da permettere al Paese di realizzare, anche con l'aiuto indispensabile del cosiddetto « Piano Marshal », quello che in tutto il mondo è noto come « miracolo italiano ». Ma l'origine del miracolo italiano non furono le risorse degli americani: fu piuttosto la grandissima generosità di quelle generazioni che non vollero che chi veniva dopo di loro avesse a vivere la loro tremenda esperienza. La ritrovata libertà sprigionò la creatività e l'energia di milioni di italiani che si misero a costruire botteghe, laboratori, fabbriche e negozi, con una capacità di sacrificio se possibile maggiore di quella che avevano loro richiesto gli anni tremendi della guerra.

Per queste ragioni storiche, il dettato costituzionale agli articoli 45 e 47, limita il riconoscimento di privilegi unicamente al sistema cooperativo, all'impresa artigiana e all'investimento azionario nella grande impresa industriale e al contempo

ignora il grande valore per il bene comune del nostro sistema di micro, piccole e medie imprese, che costituiscono il 99,7 per cento del totale.

Vi sono, però, con tutta evidenza, nel dettato costituzionale dell'articolo 41, anche forti condizionamenti ideologici. Laddove si afferma che l'iniziativa economica è libera, ma pur tuttavia che essa non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale, si disconosce un fatto evidente: l'impresa, per il fatto stesso di esistere e di creare valore in termini di prodotto interno lordo e di lavoro, contribuisce in se stessa all'utilità sociale. Non solo: il secondo comma dell'articolo 41 della Costituzione è improntato ad una concezione statalista, da cui consegue che l'impresa è libera, ma solo formalmente: in realtà il dettato restringe l'iniziativa economica, concedendole una sorta di «libertà vigilata». È, questa una concezione da Stato totalitario, non da Stato democratico. Lo stesso condizionamento ideologico lo si può riscontrare nell'anacronistica contrapposizione tra lavoro e lavoratore e imprenditore. Essa poteva forse avere un senso in presenza di comportamenti da «padrone delle ferriere » da parte degli imprenditori delle grandi industrie di fine ottocento e della prima metà del novecento o dei latifondisti ante riforma agraria, ma non certo oggi, non nell'era dell'economia della conoscenza, e tantomeno, all'interno delle nostre micro, piccole e medie imprese. In esse, infatti, l'imprenditore che partecipa direttamente alla gestione è inequivocabilmente quello che lavora più di tutti: È dunque, anche lui, un lavoratore. Chiaramente, si fa riferimento all'imprenditore, non all'azionista, che esercita una mera funzione proprietaria.

La presente proposta di legge costituzionale intende, dunque, colmare questa grave lacuna storica e correggere un'anacronistica convinzione ideologica nell'articolo 41 della Costituzione in particolare:

- 1) la prima modifica è mirata a sostituire il testo vigente del secondo comma, modificandone la portata culturale che, da negativa (e improntata al sospetto) diviene positiva (e improntata alla fiducia);
- 2) la seconda modifica sostituisce il testo vigente del terzo comma prevedendo il riconoscimento sussidiario del valore dell'impresa da parte dello Stato;
- 3) la terza e ultima modifica riconosce all'imprenditore che partecipa direttamente alla gestione della propria impresa (distinguendolo così dal mero azionista) lo *status* di lavoratore, quale previsto nell'ordinamento costituzionale e giuridico italiano.

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

- 1. All'articolo 41 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* il secondo comma è sostituito dal seguente:
- « Essa si svolge a favore della dignità umana, della libertà e della sicurezza »;
- *b)* il terzo comma è sostituito dal seguente:
- « Lo Stato ne riconosce l'utilità economica e sociale e l'essenziale contributo al benessere generale »;
- *c)* dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:
- « L'imprenditore che partecipa direttamente alla gestione dell'impresa è considerato, a tutti gli effetti, un lavoratore ».

16PDI.0038630